N. R.G. 5453/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Liliana Guzzo — Presidente
- dr. Lina Tosi — Giudice est.
- dr. Alessandra Ramon — Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 5453/2015 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 16 (B) e il 26/6/2015 (C)

da

Fallimento A

con l'avv. T

Attrice

contro

B

con gli avv. U

C

contumace

Convenuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 24/10/2018

Conclusioni per parte attrice:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad

Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,

accertato e dichiarato che B e C, già amministratori della società A si sono resi responsabili di mala gestio e comunque sono stati gravemente inadempimenti ai compiti loro spettanti di amministratori della società fallita, e ciò anche ai sensi delle norme di cui agli artt. 146, 216 e 217 L.F., e ciascuno per le proprie funzioni e per i propri compiti, condannarsi gli stessi, ed in via tra loro solidale a risarcire il danno arrecato ed pagare alla curatela del Fallimento A la somma di euro 2.291.057 (diconsi euro duemilioniduecentonovantaunocinuantasette) o comunque quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, o comunque nel diverso ammontare accertato o determinato a carico degli essi, tenendo conto anche dell'eventuale diverso grado di colpa e salvi i vincoli di solidarietà accertati nel corso del giudizio.

Spese e compensi difensivi rifusi, e rifuso altresì il costo della CTU.

Conclusioni per parte convenuta costituita:

rigettarsi le domande, spese rifuse

MOTIVI

Il Fallimento - dichiarato con sentenza del 19/7/2010 del Tribunale di Verona - agisce, giusta autorizzazione del Giudice delegato del 23/6/2015, nei confronti dei due convenuti, rispettivamente Presidente del CdA (B) e consigliere (C) del Consiglio di Amministrazione della società A in carica dal 2002 alla data del fallimento.

Deduceva che la società, operante nel campo dell'abbigliamento, aveva nel tempo acquisito numerose e cospicue partecipazioni sociali dirette e indirette, nelle società D, E, F, G, H e I società alle quali il due amministratori della fallita avevano interesse o quali soci o quali amministratori; e aveva poi intrapreso una consistente attività di finanziamento a favore delle partecipate, pur a fronte di risultati di ricavo delle stesse alquanto modesti. Lo stato patrimoniale delle società partecipate avrebbe tuttavia reso doverosa fin dalla chiusura dell'esercizio 2008 (31/2/2008) la svalorizzazione della appostazione in bilancio della fallita sia dei crediti verso le medesime, sia del valore delle stesse partecipazioni; di talché fin da quel momento il risultato di bilancio della fallita avrebbe evidenziato la perdita totale del suo capitale sociale. Ciononostante gli amministratori non avevano affatto provveduto alle corrette appostazioni di bilancio, e avevano proseguito

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad

l'attività dando ulteriori finanziamenti e forniture alla partecipate, e inoltre le avevano incorporate per fusione (delibera 15/12/2009 – atto del 1/4/2010) pochi mesi prima del fallimento.

Allegando il sussistere dei presupposti di reato, il fallimento agiva dunque in responsabilità, giusta autorizzazione del GD del 23/6/2015.

Costituivasi, alla prima udienza, il solo B che contestava il merito della sua responsabilità in ragione delle modalità di gestione da lui tenute, ed eccepiva prescrizione. La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per CTU (dr. V come da verbale, infine le parti costituite hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Va in rito preliminarmente osservato che parte convenuta non ha depositato difese conclusive.

Ancora, va detto che la costituzione del convenuto all'udienza di prima trattazione impedisce da parte sua la valida proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio, per prima la prescrizione.

Nel merito, va premesso che l'amministrazione dei due convenuti (B presidente, C consigliere) veniva esercitata senza deleghe.

Secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015, "L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione".

Il CTU ha motivatamente valutato partecipazioni e crediti verso le partecipate, esponendo un valore assai inferiore a quello indicato a bilancio, per gli anni 2008 e 2009; e ha illustrato come la perdita del patrimonio della fallita debba collocarsi non ancora al 31/12/2008, atteso che la svalutazione da operare

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad

su partecipazioni e crediti non portava, per la sua entità in quel momento, a tale risultato; ma che essa si era certamente verificata alla chiusura dell'annata solare e di bilancio del 2009. Nonostante questo, gli amministratori procedettero ancora a condurre la società secondo criteri di continuità, in particolare dando corso in data 1/4/2010 alla fusione, il cui progetto era stato depositato nel novembre 2009 e deliberato il 15/12/2009: con ciò determinando fra l'altro l'irrompere nel patrimonio della fallenda del rilevantissimo deficit delle partecipate, ammontante – tolti i debiti di esse verso la stessa A - ad oltre 7 milioni di euro.

Operata dunque la stima del danno secondo il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, prospettata dalla parte attrice, quale modalità di calcolo del danno per differenza fra la situazione nel momento in cui l'amministrazione sociale avrebbe dovuto rilevare la perdita di capitale sociale (e convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione, o, in difetto, rilevare la causa di scioglimento della società) e la situazione al momento della dichiarazione di fallimento, la detta differenza (operate dovute rettifiche ai valori e riclassificazioni in ottica liquidatoria) ammonta ad euro 2.291.057,00. Le conclusioni del CTU non sono state minimamente contestate dalla difesa del convenuto costituito, che non ha neppure partecipato alle operazioni di consulenza, né con tecnico nominato né direttamente, e anzi, come detto, dopo avere chiesto di precisare e poi precisato le conclusioni, non ha neppure depositato difese.

Nella difesa sviluppata in prima memoria istruttoria il convenuto ha prospettato una diligente attivazione sua e comunque della amministrazione sociale, volta a sostenere la società mediante fideiussioni e finanziamenti personali o provenienti da società a lui riconducibili, e mediante un progetto di sostegno da parte della controllante L .r.l.; inoltre ha prospettato che la difficoltà di A , oltre che dalle vicende di mercato delle partecipate (conducenti negozi di abbigliamento spesso monomarca) descritte nella comparsa di costituzione, dovevano essere ascritte anche all'inadempimento di soggetti – quali M .r.l. – a contratti.

Il convenuto non ha obiettato alla descrizione della situazione di crisi delle partecipate fatta dal Fallimento, né alla impostazione attorea sulla necessaria ricaduta della crisi delle partecipate sul valore delle poste di bilancio della società poi fallita. Ove sussista, come è risultato, la necessità di svalorizzare delle poste attive di bilancio, e ciò facendo venga ad emergere una perdita di capitale, è dovere degli amministratori adottare opportune adeguate misure, essendo loro precluso di continuare nella gestione con ottica di continuità. E' pertanto irrilevante che essi avessero eventualmente immesso liquidità personali evidentemente insufficienti, ed è irrilevante quali siano i fattori che avessero portato alla crisi, si tratti pure di inadempimenti contrattuali di terzi. Né la continuazione della gestione ordinaria è giustificata dalla speranza nel successo di operazioni straordinarie.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad

Le produzioni della parte convenuta (contratti preliminari, testi di ricorso per ingiunzione, denuncia penale e atto di opposizione all'archiviazione) e che dovrebbero mostrare le prospettive dello sperato salvataggio, non riguardano peraltro la società poi fallita, ma solo le sue partecipanti (, L citata, N s.r.l., o altre, quali O s.r.l. , ad essa estranee e dichiarate partecipate da L) e non è in alcun modo comprensibile come rispetto a tali vicende A potesse coltivare concrete aspettative di ristoro patrimoniale.

Né certamente, e lo si dice riprendendo un argomento speso in prima memoria istruttoria dal convenuto, era impedito al Presidente del Cda, o ne era egli esonerato, di procedere a congrua svalutazione del valore dei crediti verso le partecipate e delle stesse partecipazioni sol perché tali società erano per la maggior parte amministrate dal C , fosse anche provato che era stato questi, come allega il convenuto costituito, a indicare i valori da appostare.

L' importo individuato dal CTU, compatibile con la domanda come formulata fin dall'inizio della lite, dove l'ammontare del danno era indicato con riserva di diverse emergenze processuali, va riconosciuto pertanto a carico dei convenuti solidalmente responsabili, a titolo di danno, con interessi e rivalutazione, trattandosi di debito di valore.

Si pronuncia dunque come in dispositivo; le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in spese legali, moderando leggermente rispetto al medio di scaglione, stante la difesa recessiva della parte convenuta costituita.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) condanna i convenuti in via solidale a rifondere al Fallimento attore la somma di euro 2.291.057,00 oltre interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno dalla data del fallimento;
2) pone a carico dei medesimi convenuti le spese di CTU come liquidate in causa;
3) pone a carico dei convenuti le spese di lite del Fallimento, per euro 30.000,00 in compensi, 1.729,80 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.

Venezia, 6/2/2019

Il Presidente dr. Lilian Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad

Il giudice est. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712539ad